

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO ELETTRONICO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROVERBELLA**

Indice:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Diritto al servizio mensa

Art. 4 – Valore ed erogazione del buono pasto

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento della card

Art. 6 – Regime fiscale dei buoni pasto elettronici

Art. 7 – Personale di qualifica dirigenziale/ Segretario Comunale

Art. 8 – Disposizioni finali

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le varie aree in cui è classificato il personale dipendente.

Il Comune di Roverbella, in relazione al proprio assetto organizzativo e salvo in ogni caso il rispetto del tetto di spesa del personale, assicura al proprio personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici a far data dal termine delle procedure di affidamento necessarie per la fruizione di tale servizio.

Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Per servizio sostitutivo della mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

L'effettiva istituzione dei buoni pasto elettronici avviene secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

## **Art. 2 - Principi generali**

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità.

I buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Il diritto di godimento del buono pasto elettronico presuppone che il lavoratore abbia prestato effettivo servizio, certificato mediante il sistema di rilevazione delle timbrature del Comune di Roverbella, nonché il rispetto delle specifiche condizioni di cui al successivo articolo 3.

È vietata l'erogazione di buoni pasti elettronici in numero superiore rispetto a quanto certificato dai sistemi di rilevazione delle timbrature di cui al presente comma.

Il buono pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 4.

## **Art. 3 - Diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa**

Hanno diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa, nel rispetto dei principi di cui agli art. 1 e 2 il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, di tutte le aree in cui è classificato il personale dipendente e il Segretario Comunale.

Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti, anche part time, che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno n. 6 ore complessive di lavoro, congiuntamente con un rientro pomeridiano ed una pausa pranzo (rilevata dalla timbratura elettronica) non inferiore a n. 30 minuti e non superiore a 2 ore.

In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 2 (due) ore lavorative.

Tale disciplina è applicabile anche per l'ipotesi del lavoro straordinario e straordinario elettorale, purché debitamente autorizzati.

Al personale turnista appartenente al Corpo di Polizia Locale, come da contratto collettivo integrativo giuridico nel tempo vigente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 10, del CCNL 16.11.2022.

Il diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente stesso.

Concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro vigente e dal Testo Unico degli Enti Locali, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio e comunque attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti in missione, ove fruiscono del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute.

In ogni caso, ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa e un massimo di n. 2 buoni pasto a settimana, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi.

Il limite di fruizione di n. 2 buoni pasto settimanali può essere superato in occasione di prestazioni di lavoro in regime di straordinario elettorale autorizzato, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle consultazioni elettorali, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

#### **Art. 4 - Valore ed erogazione del buono pasto**

Il valore nominale del singolo buono pasto elettronico viene fissato in € 7,00.

Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con delibera di Giunta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, entro il mese successivo a quello di riferimento come risulta dai sistemi di rilevazione delle timbrature.

Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 3.

La verifica è fatta a consuntivo con cadenza mensile, successivamente la sistemazione definitiva del cartellino presenze.

Le card devono essere prontamente ritirate dai dipendenti e, nell'attesa del ritiro, l'Amministrazione si fa parte depositaria.

Qualora il dipendente sia materialmente impossibilitato a provvedere al ritiro della card, può delegare in forma scritta un altro dipendente, il quale si assume la piena responsabilità della successiva consegna all'interessato.

La card che dà diritto alla consumazione del pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario e non può essere utilizzata da terze persone.

#### **Art. 5 - Furto, smarrimento e deterioramento**

In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Personale che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card.

Gli oneri derivanti da utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento.

In caso di deterioramento della card l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo

qualora il dipendente consegna la tessera deteriorata.

I buoni pasto elettronici sono spendibili fino alla data di scadenza degli stessi e, se non utilizzati entro tale data, dovranno essere restituiti.

#### **Art. 6 – Regime fiscale dei buoni pasto elettronici**

I buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 sono esenti da qualsiasi forma di tassazione.

Le eventuali successive variazioni di valore del buono pasto elettronico stabilite con delibera di Giunta comunale seguiranno la disciplina fiscale tempo per tempo vigente.

#### **Art. 7 - Personale di qualifica dirigenziale/ Segretario Comunale**

Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a far data dal 1 gennaio 2025, sicché le condizioni di cui al precedente articolo 4 legittimano il diritto al buono pasto elettronico a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.